

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIALENTE, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARRIGHI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO, CHIANALE, CIMA, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUMIA, MANTINI, MILANESE, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISA, PISICCHIO, PISTONE, POTENZA, ROCCHI, ROSSIello, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, SANDI, SASSO, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA

Istituzione del Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le motivazioni che riteniamo siano alla base della proposta di istituire una qualificata struttura di servizio per consentire la utilizzazione dei prodotti della « osservazione della terra dallo spazio », ottenuti da piattaforme satellitari integrate con sistemi già in atto sono molteplici e richiedono, per quanto schematica, una esposizione dettagliata.

Primo obiettivo della presente proposta di legge è l'istituzione di un Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile.

Si tratta, prima di tutto, di descrivere, valutare ed inquadrare globalmente la domanda pubblica istituzionale, ormai ampiamente configurata dalla legislazione innovativa introdotta a decorrere dagli anni ottanta

nelle materie che si riconoscono proprie della politica dello « sviluppo sostenibile », riprese ed articolate con il « Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI secolo » (approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione 28 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994) e, ampiamente dibattute in occasione della indagine conoscitiva sul tema del dissesto idrogeologico e dei disastri ambientali, svolta nel corso della XIII legislatura dalla commissione bicamerale istituita dal Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Si tratta delle politiche:

della difesa del suolo;

della salvaguardia delle aree protette;

della gestione ambientale;
della difesa del mare;
del recupero della montagna;
della mobilità sostenibile e dei trasporti;
dell'energia e dell'ambiente;
della gestione dei rifiuti;
del turismo sostenibile e qualificato;
della protezione civile e della sicurezza dei cittadini.

Riguardo a queste politiche si è venuta consolidando una cospicua documentazione, fatta di conferenze nazionali, di ricerche a supporto di piani e programmi di governo, di relazioni che consentirebbero, ove fosse operante un centro di studio e di controllo, di seguire l'evoluzione della vulnerabilità globale del territorio nazionale e delle popolazioni insediate e, soprattutto, di verificare la congruità e l'efficacia delle politiche adottate.

Non ci si può nascondere che si siano venute diffondendo legittime e profonde preoccupazioni che esplodono ciclicamente per le amplificazioni, tutte emozionali, dei *mass media* in occasione dell'ennesimo disastro o della notizia di un allarme scientifico su possibili catastrofici mutamenti climatici. Tale attenzione però dura solo il tempo della « notizia ».

È necessario dunque passare dalla sfera delle emozioni a quella della ragione! È tempo che Governo, regioni, enti locali, comunità civili pongano mano all'elaborazione di una strategia della previsione e della prevenzione.

Non è più giustificata, anzi è sempre più colpevole in molte occasioni, la sola funzione di soccorso alla catastrofe, è diventato indispensabile un approccio integrato con una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi di allertamento anticipato, mediante reti globali di monitoraggio ambientale e di telerilevamento da piattaforme integrate, nonché di sistemi di gestione dell'emergenza non

circoscritti al mero soccorso delle vittime, bensì finalizzati all'insediamento sul territorio di sistemi di protezione ed alla messa in opera di apparati tecnico-operativi distribuiti.

È ovvio che il successo di questa politica dipende dalla sua piena integrazione con strategie di prevenzione quali la riurbanizzazione antisismica, il riassetto idrogeologico, la riallocazione delle popolazioni delle aree di massimo rischio, la riduzione dei rischi indotti dai mutamenti climatici.

La premessa di ogni politica che miri alla riduzione del rapporto distorto tra ambiente e sviluppo, alla prevenzione e alla protezione dai gravi fenomeni a terra derivati da eventi climatici disastrosi, alla previsione e alla prevenzione dei grandi rischi sismico ed idrogeologico, parte da una consapevolezza che il dispiegamento di una efficace « previsione e prevenzione » richiede una base informativa, qualificata, garantita, certificata, operante senza soluzioni temporali di continuità e funzionante in tutte le possibili condizioni fisiche, sia nella normalità, sia nella emergenza. Alla costituzione di tale « base » che ovviamente, prima di ogni altra cosa, è base culturale, scientifica e tecnologica, con caratteri necessari di globalità e di universalità, si può oggi provvedere ponendo in sinergia le risorse del telerilevamento, attivato da piattaforme diverse, con quelle della descrizione e della rappresentazione cartografica del territorio, nell'ambito di sistemi organizzati di osservazione dallo spazio, serviti da reti satellitari, che fin da ora possono consentire di mettere a frutto un patrimonio di dati di incalcolabile valore e di grandissima ampiezza.

Pertanto, l'elaborazione di una strategia della previsione e della prevenzione costituisce il presupposto per rendere tempestiva e produttiva di effetti l'attività di servizio richiesta allo Stato ed alle regioni per la protezione delle popolazioni minacciate dagli eventi calamitosi, dalla insicurezza generata da fattori sociali e tecnologici, dagli inquinamenti che colpiscono le condizioni della vivibilità (acqua, aria, ru-

more, radiazioni), e per la salvaguardia del territorio, dei beni e delle risorse che costituiscono il patrimonio, naturale e culturale, della comunità nazionale.

Quale « strumento principe » per consentire un opportuno scambio culturale e scientifico, agli enti statali e regionali, portatori della suddetta domanda ed anche della esperienza istituzionale che ad essa si sottende, la presente proposta di legge prevede il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, del quale sono chiamati a fare parte i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato competenti, i rappresentanti delle regioni, dei comuni, delle province e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Tale Comitato è posto sotto la responsabilità del Governo ed è pertanto istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di supportare il Comitato con competenze tecnico-scientifiche si istituisce anche il Consiglio scientifico e tecnologico formato da sette membri, scienziati e tecnologi, che deve proporre al Comitato, al fine di integrare l'analisi della domanda pubblica, possibili strumenti e tecnologie che abbiano requisiti caratteristici e parametri capaci di soddisfare i compiti affidati alle strutture dello Stato ed agli enti locali per le loro competenze. In questo modo una volta precisati i caratteri e lo spessore della domanda pubblica dovremmo avere una risposta tecnologica sempre adeguata e sempre capace di evolvere e di aggiornarsi.

Recuperare il ritardo registrato finora nell'assunzione di una tale responsabilità da parte dei pubblici poteri ci consente di superare tutti quegli effetti negativi che, anche sotto una spinta motivata, per l'azione scoordinata dei vari soggetti, si sono purtroppo delineati sotto molteplici aspetti. È infatti vero che molte amministrazioni dello Stato, ed ora anche le regioni per le competenze ricevute in materia, hanno cercato di supplire alla necessità di conoscere al fine di realizzare adeguati interventi progettando « spezzoni » di strumenti osservativi, in genere

stimolati dal mercato, per dotarsi di capacità operative di monitoraggio e di controllo. Il risultato che si è determinato è stato quello di ottenere segmenti incoerenti perché non riconducibili ad un « modello *standard* » e che, se anche riescono a soddisfare *una tantum* una necessità impellente, di tipo repressivo o migliorativo, non hanno consentito la messa in funzione di servizi globali e generalizzati; il tutto con un rapporto tra costo e beneficio sicuramente insoddisfacente, tanto che allo sperpero si è aggiunta la beffa di un mancato progresso nei livelli di sicurezza e di intervento. Inoltre, sul piano scientifico, questo ritardo ha determinato il fallimento del possibile obiettivo di arricchire lo Stato e la comunità nazionale con quelle dotazioni culturali e quelle conoscenze scientifiche che sono necessario presupposto per una politica di riconciliazione tra ambiente e sviluppo e necessario presupposto, inoltre, per approcci nuovi a nuove politiche dello sviluppo economico, a nuove politiche della occupazione, a nuove politiche per la ricerca scientifica e per l'innovazione tecnologica.

Attraverso il coordinamento della domanda pubblica e la pianificazione della stessa, attraverso il supporto di un adeguato e finalizzato bagaglio scientifico-tecnologico, attraverso il coordinamento dell'ASI nell'esecuzione dei piani, la proposta di legge è finalizzata a creare le condizioni a beneficio dei richiedenti il servizio, pubblici e privati, per:

- 1) conoscere l'evoluzione, tutelare in continuo e gestire nelle crisi le risorse del territorio nazionale, universalmente inteso (suolo, sottosuolo, risorse idriche, mare, sistemi collinari e montani, infrastrutture della mobilità e degli aggregati urbani, atmosfera e spazio profondo);

- 2) promuovere, incessantemente e secondo programmi coordinati, la ricerca scientifica applicata per ottimizzare le reti, mettere a punto modelli operativi avanzati, sviluppare applicazioni di prodotto, creando le condizioni, non di una qualsi-

voglia nuova occupazione, ma di una occupazione di alta qualifica che, applicandosi ai citati sistemi, generi un elevato valore aggiunto mediante infrastrutture di servizio a copertura totale;

3) sostenere, su scala europea e mediterranea, la proposta tecnologica, scientifica, culturale che l'Italia è in grado di esportare, senza pretese di egemonia ed anzi nel contesto dei principi della cooperazione e della reciproca stabilità con i Paesi a noi più direttamente

legati da antiche solidarietà di cultura e di vita;

4) far avanzare la scienza della terra, la conoscenza delle interazioni tra ambiente e sviluppo, con il fine ultimo di assicurare una gestione oculata delle risorse naturali da rendere disponibili per le future generazioni nell'ottica di uno sviluppo, detto « sostenibile », perché posto e riproposto in un equilibrio, continuo e difficile, tra l'esigenza del presente e i vincoli del futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a sviluppare ed incentivare la conoscenza, lo studio, l'analisi e la prevenzione dei fenomeni terrestri relativi all'ambiente, al clima, alla salute delle popolazioni, agli eventi atmosferici ed ai fenomeni sismici e geologici tramite l'utilizzo delle tecnologie satellitari e di telerilevamento.

2. Al fine di coordinare ed incrementare la domanda delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali circa i dati relativi ai fenomeni di cui al comma 1, la presente legge individua adeguate strutture e risorse.

ART. 2.

(Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di seguito denominato « Comitato », quale sede di rappresentazione ed armonizzazione delle istanze di conoscenza delle materie indicate al medesimo articolo 1, comma 1, avanzate da parte delle amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2.

2. Compiti del Comitato sono:

a) promuovere l'elaborazione di una strategia della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni terrestri per il tramite delle tecnologie satellitari e del telerilevamento;

b) elaborare dei modelli ricognitivi e conoscitivi per la copertura osservativa del territorio italiano e del territorio del bacino del Mediterraneo;

c) consentire l'archiviazione e la conservazione dei dati storici e l'elaborazione dei prodotti statistici attinenti la prevenzione ambientale ed il controllo della sicurezza civile, rendendo disponibili tali risorse per le amministrazioni centrali e regionali dello Stato, per la comunità scientifica e per il sistema delle imprese;

d) garantire la distribuzione dei dati e delle elaborazioni previsionali all'utenza pubblica e privata, sulla base di un rapporto equilibrato tra costi e benefici, tenendo conto anche degli accordi europei intesi a regolamentare i rapporti di competizione e di collaborazione fra servizi analoghi operanti nell'Unione europea;

e) promuovere le attività di formazione e di addestramento nonché di ricerca e sviluppo, anche tecnologico, nel campo dei servizi applicativi delle risorse di osservazione, di comunicazione e di informazione, derivanti dalle reti satellitari e dalla evoluzione della tecnologia spaziale in generale, in collaborazione con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;

f) rappresentare gli interessi nazionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali di settore, anche attraverso il contributo scientifico e tecnologico ai programmi internazionali per l'osservazione del pianeta terra a scale diverse nonché per lo scambio dei dati e delle informazioni con gli analoghi servizi operanti su scala internazionale;

g) esercitare una funzione consultiva nei confronti del Governo in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile per le connesse problematiche osservative e per i relativi aspetti scientifici, tecnologici ed applicativi.

3. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui risultati delle ricerche effettuate. La relazione è trasmessa altresì alle Camere.

ART. 3.

(Pianificazione della domanda).

1. Il Comitato predispone il proprio programma di attività attraverso l'elaborazione di un piano triennale, nel quale sono individuati le priorità ed i settori di preminenza delle iniziative di ricerca di interesse delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Il piano è aggiornato annualmente.

2. Il piano di cui al comma 1 deve includere:

a) l'individuazione delle priorità nelle attività di ricerca e di analisi dei fenomeni terrestri, sulla base delle richieste avanzate dai rappresentanti delle amministrazioni membri del Comitato ai sensi dell'articolo 4;

b) l'evidenziazione dell'interesse pubblico nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e la loro ricaduta sulle iniziative di ricerca, di conoscenza e di prevenzione dei fenomeni terrestri;

c) l'indicazione dei costi e delle relative risorse finanziarie approntate per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a);

d) una relazione sulle attività svolte e sulle ricadute scientifiche, tecnologiche e normative delle stesse;

e) il resoconto economico-finanziario relativo alle attività svolte.

3. Il piano di cui al comma 1 recepisce ed integra i contenuti delle intese e degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

1. Del Comitato fanno parte:

a) un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) otto rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive;

c) cinque rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) cinque rappresentanti designati di intesa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nella persona del suo presidente o di un delegato dallo stesso.

2. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Il Comitato approva, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il piano di cui all'articolo 3, nonché il proprio regolamento interno.

ART. 5.

(Consiglio scientifico e tecnologico).

1. Al fine di offrire un supporto di competenze tecnico-scientifiche nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge al Comitato, è istituito il Consiglio scientifico e tecnologico, di seguito denominato « Consiglio », che svolge compiti di consulenza e di proposta al Comitato medesimo.

2. Il Consiglio:

a) esprime il parere di competenza sulle parti dei piani e dei programmi predisposti dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento ai settori relativi alla ricerca e allo sviluppo, all'istruzione e all'addestramento, nonché all'evoluzione tecnologica dei sistemi;

b) propone ulteriori iniziative di ricerca;

c) formula pareri su quesiti specifici postigli dal Comitato, nonché su temi scientifici e tecnologici;

d) ha facoltà di predisporre e presentare al Comitato una documentazione propositiva sui nuovi indirizzi metodologici, sulle nuove tecnologie e sui nuovi servizi;

e) analizza, su richiesta del Comitato, i risultati delle attività svolte ed il grado di attuazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 3.

3. Il Consiglio è formato da sette membri, scienziati e tecnologi, designati nel numero di tre dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, e nel numero di due rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo 4.

4. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 6.

(Esecuzione dei piani).

1. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni con l'ASI finalizzate all'esecuzione delle iniziative di ricerca individuate dai piani pluriennali di cui all'articolo 3. Le suddette convenzioni devono almeno indicare:

a) l'oggetto e la finalità del progetto di ricerca;

b) i tempi di attuazione, con eventuali stadi intermedi di riscontro dei risultati;

c) i costi del progetto di ricerca;

d) i finanziamenti messi a disposizione dall'ente committente e la quota dell'eventuale cofinanziamento dello Stato;

e) le modalità di divulgazione o di segretazione dei risultati della ricerca;

f) le eventuali collaborazioni esterne agli enti sottoscrittori.

ART. 7.

(Fondo di cofinanziamento).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza dei fenomeni terrestri attraverso l'utilizzo delle tecnologie satellitari da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un fondo di cofinanziamento dei progetti di ricerca compresi nei piani di cui all'articolo 3, promossi e realizzati nell'interesse delle amministrazioni proponenti.

2. La quota di partecipazione del fondo di cui al comma 1 al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma è determinata, nella misura massima del 50 per cento del costo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro tre mesi dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3.

3. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, il contributo finanziario di cui al comma 1 ammonta a 10 miliardi di lire per ciascun anno.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0040000